FOGLIO INFORMATIVO
Numero 3 DEL 13/12/2023
GARANZIA CONFIDI CENTRO NORD – VDA
(Validità fino al 31/12/2024)

Sezione I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIDI CENTRO NORD Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi
Sede legale: Via B. Festaz, 79 - 11100 Aosta (AO) - Tel. 0165/548588 - Fax 0165/43301
Direzione generale: Via Valfonda, 9/11 - 50123 Firenze - Tel. 055/2707345- Fax 055/281615
E-mail: segreteria@confidicentronord.it
Posta certificata: segreteria@pec.confidicentronord.it
sito internet: www.confidicentronord.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta: 91005400071
Codice Fiscale n. 91005400071 e Partita I.V.A.: 01082000074
Iscrizione nel Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità Prevalente al n. A153738
Iscritto ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB al numero 133 - codice meccanografico 19561

SEZIONE I BIS – DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilarsi a cura del soggetto incaricato dell'offerta)
NOME E COGNOME: _____

❒ Dipendente/collaboratore del Confidi Centro Nord

❒ Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n. _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME DEL CLIENTE) _____

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda_____
attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:
- il documento "Guida sull''Arbitro Bancario Finanziario"
- tabella "Tassi Effettivi Globali Medi"
- il presente foglio informativo, composto di n. 2 pagine

Luogo e data, _____ **FIRMA** _____

SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA PRESTATA DAL CONFIDI E PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE

Il Confidi garantisce il rimborso dei fidi di cassa (finanziamenti) e di firma (fidejussioni bancarie) concessi ai propri soci dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. Possono essere soci del Confidi le PMI (piccole e medie imprese) e i liberi professionisti. Possono essere altresì soci le imprese di dimensioni maggiori entro i limiti previsti dallo Statuto e dalla normativa pro tempore vigente. In particolare, il Confidi, su richiesta dei soci, presta una garanzia ai predetti intermediari volta ad assicurare il puntuale rimborso dei fidi in questione (finanziamenti e fidejussioni bancarie). Pertanto, gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso dei fidi direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente, qualora il Confidi abbia rilasciato una garanzia "a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile". Nel caso invece in cui il Confidi abbia rilasciato una garanzia in forma sussidiaria gli intermediari garantiti possono richiedere il rimborso del predetto fido al Confidi, il quale può però opporre all'intermediario il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente.
L'intervento del Confidi a garanzia dei fidi concessi dai predetti intermediari ai soci del Confidi stesso si configura nei confronti del socio come un "credito di firma". Pertanto, il socio è tenuto a corrispondere al Confidi: le spese di istruttoria della richiesta di garanzia, la commissione a copertura delle spese per la gestione nel continuo della garanzia, nonché la commissione a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia stessa (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").
L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. In tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").

SEZIONE III - PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

1. **Quota Sociale**. Per richiedere l'intervento in garanzia del Confidi, è necessario preliminarmente diventare socio del Confidi stesso sottoscrivendo una quota sociale per un importo pari ad euro 516,00 (corrispondenti a 100 azioni da euro 5,16).
2. **Spese di istruttoria**. Il socio deve riconoscere al Confidi le spese per verificare la capacità di rimborsare alle scadenze convenute il fido allo stesso concesso o da concedere da parte delle banche o di altri intermediari finanziari e sono pari a:
   - per le linee di fido breve termine (fino a 18 mesi)
     € 200,00 per i finanziamenti deliberati fino a 60.000 euro
     € 300,00 per finanziamenti deliberati da 60.000 euro a 100.000 euro
     € 500,00 per finanziamenti deliberati da 100.000 euro a 200.000 euro
     € 800,00 per finanziamenti deliberati da 200.000 euro a 500.000 euro
     € 1.000,00 per finanziamenti deliberati oltre 500.000 euro
   - per le linee a medio e lungo termine (oltre 18 mesi)
     2% del valore nominale del fido deliberato con un minimo di € 300,00.

   Qualora il socio rinunci al fido deliberato dovranno comunque essere corrisposti a Confidi € 300,00 per l'istruttoria della pratica.
3. **Commissione di gestione**. Il Socio deve riconoscere al Confidi una commissione di gestione annua a copertura delle spese amministrative per la gestione nel continuo della garanzia. Tale commissione è pari allo 0,20% del valore garantito del fido (valore garantito del finanziamento o valore garantito della fidejussione bancaria) per il numero di anni di durata del medesimo.
4. **Commissione per la prestazione della garanzia**. Il Socio deve riconoscere al Confidi una commissione per la remunerazione del rischio di perdita al quale il Confidi stesso si espone nel rilasciare la garanzia. Tale commissione è commisurata al rischio effettivamente assunto dal Confidi. La commissione in parola viene determinata in percentuale del valore garantito del fido (valore garantito del finanziamento o valore garantito della fidejussione bancaria) per il numero di anni di durata del medesimo e varia a seconda della tipologia dell'operazione, del grado di rischiosità attribuito dal Confidi al socio richiedente attraverso la determinazione della probabilità di inadempimento del richiedente secondo la metodologia di calcolo utilizzata dal Fondo Centrale di Garanzia come evidenziato nella tabella sotto riportata.

Tipologia del finanziamento richiesto dal socio del Confidi alle banche o ad altri intermediari	**Commissione annua massima**
Credito di esercizio a breve termine o altre operazioni transitorie con durata fino a 18 mesi (scoperto di c/c, anticipo fatture, anticipo import export, factoring, fideiussione bancaria con durata fino a 18 mesi ecc.)	3,40% annuo sull'importo del valore garantito del finanziamento o valore garantito della fidejussione bancaria con riferimento alla durata complessiva
Finanziamenti chirografari/ipotecari e fidejussioni bancarie con durata oltre 18 mesi	2,00% annuo sull'importo del valore garantito del finanziamento o valore garantito della fidejussione bancaria con riferimento alla durata complessiva
Leasing immobiliare/Leasing strumentale	2,00% annuo sull'importo del valore garantito leasing

5. **Commissione per la rateizzazione:** Su richiesta scritta del Socio è possibile la rateizzazione del pagamento delle spese di istruttoria e delle commissioni (di rischio e di gestione) con l'addebito di una commissione pari allo 0,30 % annuo o frazione di anno calcolata sul valore garantito del finanziamento deliberato per il numero di anni di durata della rateizzazione. La prima rata verrà corrisposta dal Socio all'atto di erogazione/messa a disposizione del finanziamento e successivamente per tutta la durata della rateizzazione in via anticipata all'inizio di ogni semestre solare tramite autorizzazione Sepa o equivalente. La rateizzazione non può superare la durata massima del finanziamento.
6. **Ristrutturazione del debito, moratoria, rinegoziazione del piano di ammortamento con allungamento**: Il Socio deve riconoscere al Confidi le spese di istruttoria pari ad € 300,00 in misura fissa, la commissione di gestione pari allo 0,20% annuo da calcolare sull'importo residuo garantito del finanziamento per il numero degli anni di allungamento del piano di ammortamento e la commissione per la prestazione della garanzia pari al 2,00% annuo (percentuale massima applicabile) da calcolare sull'importo residuo garantito del finanziamento per il numero degli anni di allungamento del piano di ammortamento. Tali spese e commissioni sono versate dal Socio in un'unica soluzione tramite ordine di addebito alla sottoscrizione dell'atto di integrazione del contratto originario.
7. **Altre Spese:** Il Socio deve riconoscere a Confidi spese di istruttoria pari ad € 300,00 in caso di: trasferimenti, accolli, surroghe e ripianificazione di piani di ammortamento senza allungamento della durata. Nel caso di liberazione di eventuali garanti e/o per restrizioni ipotecarie o qualunque altra attività, non già descritta in precedenza, che determini l'istruttoria di una pratica il Socio deve riconoscere a Confidi spese di istruttoria pari ad € 500,00
8. **Interessi di mora su crediti per cassa.** Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal confidi), il socio deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione (interessi di mora) viene determinata con riferimento all'ammontare del fido rimborsato agli intermediari finanziatori dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale x giorni x tasso legale}}{36.500}$$

9. **Spese di recupero dei crediti per cassa.** Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso i soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)
Per le operazioni di finanziamento il Socio può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio previsto dall'Art. 2 della legge sull'usura (l.n.108/1996) presso la sede del Confidi nonché sul sito internet www.confidicentronord.it

Sezione III BIS- RICONOSCIMENTO DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI AL CONFIDI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

La quota sociale deve essere riconosciuta - tramite bonifico - a Confidi all'atto della presentazione della domanda di ammissione a socio.
Le spese di istruttoria, le commissioni di gestione e le commissioni per la prestazione della garanzia devono essere corrisposte al Confidi a seconda dell'opzione scelta dal Socio:

- **anticipatamente** in un'unica soluzione al momento della messa a disposizione/erogazione del fido garantito tramite ordine di addebito autorizzato a favore del Confidi; Le predette spese e commissioni non vengono restituite al Socio a seguito dell'estinzione anticipata – anche parziale - del fido rispetto alla sua durata originaria.
- **ratealmente:** la prima rata verrà corrisposta dal Socio all'atto di erogazione/messa a disposizione del finanziamento e successivamente per tutta la durata della rateizzazione in via anticipata all'inizio di ogni semestre solare tramite autorizzazione Sepa o equivalente. In caso di rateizzazione verrà applicata la commissione per la rateizzazione di cui sopra. La rateizzazione non può superare la durata massima del finanziamento
  Le predette spese e commissioni sono comunque dovute, fatto salvo per la quota futura di commissione di rateizzazione, dal Socio anche a seguito dell'estinzione anticipata – anche parziale - del fido rispetto alla sua durata originaria.

Qualora il socio rinunci al fido deliberato l'importo delle spese di istruttoria pari a euro 300,00 deve essere corrisposto tramite ordine di addebito autorizzato o bonifico diretto a favore del Confidi
L'importo delle spese di istruttoria per trasferimenti, accolli, surroghe, ripianificazioni senza allungamento della durata e liberazione di eventuali garanti e/o per restrizioni ipotecarie o qualunque altra attività, non già descritta in precedenza, che determini l'istruttoria di una pratica deve essere versato dal socio tramite ordine di addebito autorizzato o bonifico diretto a favore del Confidi

Sezione IV - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

Recesso: Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria al Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria al Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del fido garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese e per commissioni.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure al momento dell'eventuale **chiusura anticipata** dell'operazione garantita (previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti). Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione da parte dell'istituto finanziatore delle garanzie rilasciate dal Confidi, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Ai sensi dell'art. 1203 del Codice Civile, a seguito della liquidazione agli intermediari garantiti degli importi dovuti, il Confidi potrà rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme pagate.
Tempi massimi *per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa)*: Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che sorge a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora e spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.)
Modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche praticate: Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla vigente normativa in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D.Lgs 385/93.
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il socio può presentare un reclamo al Confidi, per lettera raccomandata A/R indirizzata a Confidi Centro Nord Soc. Coop.– Via B. Festaz, 79 – 11100 Aosta (AO), fax: 0165 43301, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: ***reclami@confidicentronord.it*** o posta elettronica certificata: ***reclami@pec.confidicentronord.it.*** Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni.
Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.
Le comunicazioni periodiche e qualunque altra comunicazione al Socio vengono trasmesse gratuitamente dal Confidi al Socio in forma cartacea o in forma elettronica all'indirizzo indicato dallo stesso. In ogni momento del rapporto il Socio ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata previa comunicazione al Confidi e si impegna a comunicare eventuali variazioni dei predetti indirizzi.

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Confidi Centro Nord Soc. Coop. in relazione a ciascuna tipologia di operazione.
Socio del Confidi: le imprese che partecipano al capitale del Confidi.
Definizione PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.
Finanziamento chirografario: credito per cassa concesso sotto qualsiasi forma da una banca o da un intermediario finanziario non assistito da alcuna garanzia reale e destinato a sostenere le esigenze finanziarie dell'impresa socia del Confidi.
Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia (terzo datore di ipoteca).
Fideiussione bancaria: Credito di firma concesso da una banca o da un intermediario finanziario a favore di un soggetto beneficiario a garanzia di un'obbligazione assunta dal socio verso il beneficiario stesso
Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del fido concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del Confidi.
Credito di firma: la garanzia prestata dal Confidi, su richiesta del cliente/debitore garantito, con il quale il Confidi stesso si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti relativi al rimborso del fido concesso al cliente/debitore garantito dalle banche o da altri intermediari finanziatori.
Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
Fondo Centrale di Garanzia (FCG): indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2,comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di fido concessi dalle Banche alle PMI.
***Offerta in sede*:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Data per CONFIDI CENTRO NORD SOC.COOP.